

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 02 agosto 2019

D.g.r. 31 luglio 2019 - n. XI/2087
Autorizzazione ad effettuare la cattura di uccelli selvatici per la cessione ai fini di richiamo ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett.c) della direttiva 2009/147/ce e degli artt. 4 e 19 bis della l. 157/92
LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, in particolare:
 - l'art. 5 che prevede che, fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottino le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri, che comprenda, tra gli altri, il divieto di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
 - l'art. 7 che prevede la possibilità di cacciare talune specie di uccelli, elencate all'allegato II, tra le quali per l'Italia figurano Allodola, Cesena, Tordo sassello, Tordo bottaccio, Merlo, Pavoncella e Colombaccio;
 - l'art. 8 che prevede che, per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli, gli Stati membri vietino il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare quelli elencati all'allegato IV, lettera a);
 - l'art. 9 che prevede la possibilità di derogare agli articoli da 5 a 8, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, limitatamente alle ragioni di cui al comma 1, lett. a), b) e c) e nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dallo stesso articolo;
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ed in particolare:
 - l'art. 4 che prevede che l'attività di cattura per la cessione ai fini di richiamo sia consentita solo per le specie allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio e possa essere svolta esclusivamente da impianti la cui autorizzazione è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ora Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA) e ne siano titolari le province. Lo stesso art. 4 prevede altresì che gli impianti debbano essere gestiti da personale qualificato e valutato idoneo da ISPRA;
 - l'art. 5 che prevede che i cacciatori possano esercitare la caccia con l'ausilio di un determinato numero di richiami vivi solo se identificabili mediante anello inamovibile numerato secondo le norme regionali;
 - l'art. 19 bis come modificato per effetto della l. 97/2013 (legge europea 2013), che disciplina le procedure per l'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE prevedendo, in particolare, che siano disposte dalle regioni con atto amministrativo, sentito l'ISPRA;
- la legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» ed in particolare:
 - l'art. 26, così come modificato con legge regionale 14/2014 anche al fine di garantire le condizioni rigidamente controllate previste dall'art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE, che prevede particolari disposizioni in ordine alla banca dati degli uccelli appartenenti alle specie di cui all'art. 4 della l. 157/92, provenienti da cattura e da allevamento, utilizzati come richiami vivi nell'attività venatoria;
 - gli artt. 48 e 49 che disciplinano la vigilanza in materia di attività venatoria;
 - l'allegato D «Disposizioni e modalità per il prelievo e la cattura dei richiami vivi»;
- la legge regionale 3 aprile 2014 n. 14, «Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti

dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della direttiva 2005/36/CE, della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2011/92/UE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2011/36/UE e della direttiva 2011/93/UE e in particolare l'art. 14 che modifica la l.r. 26/93 e abroga la l.r. 3/2007;

- la deliberazione di Giunta regionale VII/767 del 3 agosto 2000 «Utilizzazione di gabbie per la detenzione e il trasporto di uccelli da richiamo»;
- la deliberazione della Giunta regionale n. IX/4036 del 12 settembre 2012 «Autorizzazione alle province ad effettuare la cattura di uccelli selvatici per la cessione a fini di richiamo per l'anno 2012, ai sensi dell'art. 4 e 19bis della l. 157/92 e dell'art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE ed approvazione del programma di sostituzione progressiva dei richiami vivi di cattura con richiami vivi allevati e del programma di costituzione di una banca dati dei richiami vivi detenuti dai cacciatori»;
- la deliberazione di Giunta regionale X/564 del 2 agosto 2013 «Determinazioni in merito alla banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento, appartenenti alle specie di cui all'art.4 della legge 157/92, detenuti dai cacciatori per la caccia da appostamento e in merito alle modalità di identificazione dei richiami vivi di cattura previste all'art. 5 della legge 157/92»;
- la deliberazione di Giunta regionale X/620 del 6 settembre 2013 «Autorizzazione alle province ad effettuare la cattura di uccelli selvatici per la cessione ai fini di richiamo, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE e adeguamento alla sentenza TAR Lombardia n. 1865/2013»;
- la deliberazione di Giunta regionale X/1985 del 20 giugno 2014 «Autorizzazione alle province ad effettuare la cattura di uccelli selvatici per la cessione ai fini di richiamo, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE e degli artt. 4 e 19bis della l. 157/92»;

Preso atto che:

- nel dicembre 2010 la Commissione europea ha avviato la procedura EU PILOT 1611/10/ENVI nei confronti dell'Italia per non corretta applicazione della Direttiva 2009/147/CE in materia di cattura di richiami vivi;
- nel corso della riunione «pacchetto ambiente» del 20 aprile 2012 sulla procedura di infrazione n.2131/2006 (causa C-573/2008), Regione Lombardia, tenuto conto di quanto richiesto nel caso EU PILOT 1611/10/ENVI, ha assunto con la Commissione i seguenti, specifici impegni:
 - esaurire le catture di richiami vivi nell'arco di un quinquennio, sulla base di un programma di riduzione progressiva (2012-2016), fino alla completa sostituzione con uccelli provenienti da allevamento;
 - costituire una banca dati degli uccelli utilizzabili come richiami vivi, provenienti da cattura e da allevamento, detenuti dai cacciatori;
 - con deliberazione della Giunta regionale n. IX/4036 del 12 settembre 2012 Regione Lombardia ha approvato il programma di riduzione progressiva delle catture 2012-2016 fino alla completa sostituzione con uccelli provenienti da allevamento, di seguito illustrato:

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totale individui catturabili in Regione Lombardia	45.500	40.950	34.125	22.750	11.375	0

- con sentenza n. 1865/2013, resa nel ricorso R.G. n. 2397/2012, il TAR Lombardia ha disposto l'annullamento della deliberazione di Giunta regionale di cui al punto precedente, con esclusiva censura del calcolo dei quantitativi di richiami vivi catturabili per ogni singolo anno, ritenendo insufficiente il decremento da un anno all'altro, rispetto all'obiettivo dichiarato da Regione Lombardia del progressivo abbandono dell'attività di cattura in natura;
- con deliberazione della Giunta regionale n. X/620 del 6 settembre 2013, Regione Lombardia, in adeguamento alla sentenza del TAR Lombardia sopra richiamata, ha approvato, in riduzione, un nuovo programma 2013-2016 di dismissione progressiva delle catture di uccelli selvatici per la cessione a fini di richiamo, fino alla completa sostituzione con uccelli provenienti da allevamento, come di seguito riportato:

Anno	2013	2014	2015	2016	2017
Totale individui catturabili in Regione Lombardia	22.750	19.000	12.700	6.350	0

- con deliberazione della Giunta regionale n. X/564 del 2 agosto 2013 Regione Lombardia ha costituito, unica in Italia, la banca dati degli uccelli appartenenti alle specie di cui all'art.4 della legge 157/92, utilizzabili come richiami vivi, provenienti da cattura e da allevamento, detenuti dai cacciatori;
- con legge regionale 14/2014 è stato previsto l'obbligo di registrazione in banca dati degli uccelli utilizzati come richiami vivi appartenenti alle specie di cui all'art.4 della legge 157/92, ai fini del loro censimento e tracciabilità;
- le Province e successivamente le Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali Regionali hanno popolato la banca dati, sempre aggiornabile;
- con lettera di costituzione in mora del 21 febbraio 2014, la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2014/2006 per presunte violazioni, da parte delle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Marche e della Provincia autonoma di Trento, della Direttiva 2009/147/CE in merito alla cattura di richiami vivi, successivamente archiviata come da nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee - prot. 7485 del 21 giugno 2016;

Dato atto che con comunicazione dell'11 marzo 2019 avente ad oggetto «Art. 19 bis della l. 157/92. Esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE» l'Assessore Rolfi comunicava alla Giunta regionale l'invio della richiesta di parere a ISPRA per l'autorizzazione alla cattura di uccelli selvatici per la cessione ai fini di richiamo per il 2019, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE;

Considerato che, per autorizzare la cattura di uccelli selvatici da cedere ai cacciatori ai fini di richiamo per la caccia da appostamento, è necessario attivare la procedura di deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE e dall'art. 19bis della l. 157/92, per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura di determinati uccelli in piccole quantità;

Dato atto che:

- Regione Lombardia con nota prot. 21796 del 12 marzo 2019 ha chiesto, ai sensi dell'art. 19bis della l. 157/92, parere ad ISPRA in ordine alla deroga ex art. 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE per autorizzare la cattura di uccelli selvatici per la cessione ai fini di richiamo per il 2019;
- ISPRA con nota del 4 aprile 2019 prot. 23011/2019 rilasciata ai sensi della suddetta normativa, ha espresso parere sfavorevole alla richiesta di deroga in considerazione del fatto che nella richiesta regionale «non vengono evidenziati nuovi elementi» motivazionali rispetto alle richieste degli anni precedenti e «dalla Commissione Europea non sono stati forniti nuovi elementi di valutazione» rispetto alla norma vigente;
- Regione Lombardia, con nota prot. A1.2019.0248679 del 28 maggio 2019 inerente «Richiesta di parere in merito alle proposte di atto amministrativo aventi ad oggetto «Stagione venatoria 2019-2020. Autorizzazione ad effettuare la cattura di uccelli selvatici per la cessione ai fini di richiamo ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE e degli artt. 4 e 19 bis della legge 157/92», ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero per gli Affari Regionali e Autonomie, la deliberazione di Giunta regionale n. XI/1632 del 15 maggio 2019 «Determinazioni in ordine ai prelievi venatori in deroga ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 19Bis della legge n. 157/92. Richiesta parere», per una preliminare valutazione e parere sui contenuti della medesima, anche mediante incontri tecnici mirati;

Considerato che nello schema di provvedimento relativo alla cattura di richiami vivi, trasmesso alla Presidenza del Consiglio e ai Ministeri sopra citati, è stato calcolato per il 2019, attraverso la banca dati regionale, un fabbisogno di richiami vivi pari a 44.526 esemplari;

Dato atto che il piano di riduzione progressiva concordato con la Commissione europea prevedeva per l'anno 2015 la cattura di 22.750 esemplari, ulteriormente ridotta, coerentemente alla sentenza 1865/2013 del TAR Lombardia, ad un numero massimo di 12.700 esemplari;

Atteso che, a causa dell'annullamento del provvedimento regionale relativo all'anno 2014 da parte del Governo (delibera Presidenza Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014), nel biennio 2015 e 2016 la cattura non è stata attivata e che, quindi, il piano di riduzione progressiva di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. X/620 del 6 settembre 2013 non è stato portato a compimento;

Ritenuto pertanto, in via prudenziale, per il 2019 prevedere un numero massimo di uccelli catturabili pari a 12.700 esemplari, coerentemente al quantitativo complessivo previsto per l'anno 2015;

Verificato che il previsto limite di 12.700 esemplari catturabili nel 2019 è nettamente inferiore al fabbisogno calcolato attraverso la banca dati regionale (44.526 esemplari);

Dato atto che il numero di esemplari catturati in Regione Lombardia è risultato quasi sempre inferiore rispetto all'autorizzato (nel 2014, ultimo anno di attivazione degli impianti per la cattura di uccelli a fini di richiamo, sono stati catturati 11.895 esemplari a fronte dei 19.000 autorizzati), a causa delle fluttuazioni nell'andamento migratorio delle specie interessate dipendenti dall'esito della stagione riproduttiva nonché dall'andamento meteo-climatico, che esercita un influsso decisivo sull'entità e la distribuzione dei contingenti transitanti sull'Italia e sulla Lombardia durante la migrazione autunnale;

Attesa l'opportunità di soddisfare in parte il fabbisogno dei cacciatori di disporre, nel 2019, di richiami vivi di cattura nel rispetto della quantità prevista (12.700);

Atteso inoltre che, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari Regionali e Autonomie, si sono tenute, in data 19 giugno 2019 e 16 luglio 2019, due riunioni nelle quali si sono approfonditi gli argomenti tecnici, con la partecipazione, oltre che della stessa Presidenza del Consiglio e di Regione Lombardia, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Preso atto del parere in data 5 luglio 2019, prot. 0007136, con il quale l'Ufficio legislativo del Gabinetto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, ritiene che l'emendato provvedimento di Regione Lombardia:

- «appare a livello generale comunque compatibile con lo spirito e il dettato della normativa comunitaria di riferimento, in quanto la Guida interpretativa della Direttiva 79/409/CEE e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, al punto 3.5.22 legittima l'attività di cattura per tali specifiche finalità. La Guida ritiene infatti che la caccia agli uccelli selvatici, praticata a fini amatoriali durante determinati periodi, possa corrispondere a un impegno misurato autorizzato dall'art. 9, n. 1, lett. c), della direttiva stessa, così come la cattura e la cessione di uccelli selvatici anche fuori dei periodi di apertura della caccia, per fini di loro detenzione per essere utilizzati come richiami vivi o per fini amatoriali nelle fiere e mercati»;
- «pare argomentare adeguatamente i vari aspetti della materia, in particolare laddove ha chiarito le numerose difficoltà che non hanno sinora consentito lo sviluppo di una filiera produttiva di animali di allevamento che avrebbe potuto configurarsi come soluzione alternativa alla cattura in natura di tali specie, elencate tra quelle cacciabili»;

Preso atto del parere in data 15 luglio 2019, prot. U16890, con il quale l'Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rileva come «riferimenti richiamati dal provvedimento non appaiono pienamente coerenti con il quadro normativo nazionale e comunitario» e che «non sono state fornite recentemente nuove indicazioni dalla Commissione europea sulle problematiche in questione»;

Atteso che il parere ministeriale di cui al paragrafo precedente, pare non tenere in considerazione i seguenti elementi:

- Regione Lombardia, negli anni precedenti al 2019, ha raccolto e visionato in maniera approfondita dati e informazioni utili all'attuazione di programmi di sostituzione delle catture in natura di Passeriformi selvatici da richiamo con l'allevamento professionale in cattività di tali specie, che hanno evidenziato significative difficoltà di natura tecnica e igienico-sanitaria, con conseguenti elevati costi gestionali tali da rendere non sostenibile economicamente

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 02 agosto 2019

l'attività e facendo emergere significativi fattori di rischio di insuccesso dell'allevamento medesimo, e di ciò ha dato conto nella richiesta di parere a ISPRA per la stagione venatoria 2019/20;

- la richiesta di attivazione della deroga per il 2019, al fine della cattura di uccelli da richiamo, è altresì giustificata in quanto il piano di riduzione progressiva delle catture per il periodo 2012/2016, non ha avuto attuazione negli anni 2015 e 2016, per i motivi sopra evidenziati, durante i quali si sono approfonditi gli aspetti tecnici degli allevamenti richiamati al capoverso precedente;
- il rapporto fra il quantitativo di 12.700 esemplari di Turdidi dei quali si intende autorizzare la cattura, e i 10.689 cacciatori residenti in Lombardia aventi opzione della forma di caccia da appostamento fisso nella stagione venatoria 2018/19, ai quali, come destinatari dei richiami vivi, si aggiungono i cacciatori da appostamento temporaneo, ai sensi dell'art. 5 della l. 157/92 e dell'art. 26 della l.r. 26/93, dimostra che una platea significativa di cacciatori non potrà comunque beneficiare della cessione di alcun richiamo vivo;

Richiamato il parere ISPRA per il 2019, nel quale il medesimo evidenziava l'assenza di nuovi elementi a motivazione della richiesta e il fatto che dalla Commissione europea non fossero stati forniti nuovi elementi di valutazione rispetto alla norma vigente;

Verificate le comunicazioni con cui ISPRA ha espresso parere sfavorevole a Regione Lombardia, in merito all'attivazione di programmi di cattura di uccelli selvatici a fini di richiamo, negli anni 2015, 2017 e 2018 (non essendo stato richiesto parere per l'anno 2016), riassumibile nei seguenti rilievi:

1. il divieto dell'attività di cattura dell'Allodola (*Alauda arvensis*), in quanto specie con consistenza in grave diminuzione;
2. la trasmissione dalla Commissione europea allo Stato italiano della lettera di comunicazione di apertura di Procedura di infrazione relativa alle attività di cattura di uccelli a fini di richiamo;
3. il divieto, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della l. 157/92, dell'utilizzo delle reti per la cattura di uccelli per la cessione come richiami vivi, in quanto rientranti fra i mezzi, impianti o metodi di cattura vietati ai sensi dell'allegato IV della Direttiva 2009/147/CE;
4. lo stato di conservazione sfavorevole, con popolazioni in decremento, del Tordo sassello (*Turdus iliacus*) e la necessità di attuazione di un attento monitoraggio dei prelievi effettuati, anche al fine di valutare l'adozione di misure di tutela della specie;
5. l'esistenza di soluzioni alternative soddisfacenti alla cattura di uccelli selvatici ai fini di richiamo, quali l'allevamento in cattività dei richiami vivi o l'impiego sostitutivo di richiami manuali o a bocca;

Considerato, rispetto ai rilievi di cui sopra, che:

1. l'Allodola non è oggetto dell'attività di cattura che si intende attivare, poiché quest'ultima si riferisce esclusivamente alle quattro specie di Turdidi citate;
2. la Procedura d'infrazione è stata archiviata, come da comunicazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee, con nota in data 21 giugno 2016, precedentemente citata;
3. la nota del Direttore Generale della Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 5 agosto 2016, prot. 0017005, e la successiva informativa del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Gian Luca Galletti, inviata ai Presidenti delle Regioni, al Presidente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome e al Dipartimento per le Politiche Europee, hanno chiarito che il divieto prescritto dall'art. 4, comma 3 della l. 157/92, di utilizzo di mezzi, impianti o metodi di cattura vietati ai sensi dell'allegato IV della Direttiva 2009/147/CE, riguarda il regime di prelievo «ordinario», senza precludere la possibilità da parte delle Regioni di ricorrere al regime delle deroghe in base a quanto previsto dall'art. 19bis della stessa l. 157/92, ai sensi dell'art. 9 della Direttiva medesima;
4. il Tordo sassello, già oggetto, come le altre specie di Turdidi, di monitoraggio da parte di Regione Lombardia, anche in relazione all'andamento dei prelievi venatori conseguiti sul territorio regionale, sarà specificamente monitorato in

funzione dell'andamento congiunto delle catture degli esemplari da cedere come richiami vivi e del prelievo venatorio realizzato nella forma di caccia da appostamento, anche al fine di valutare l'eventuale adozione di misure di tutela della specie;

5. le argomentazioni evidenziate e utilizzate da Regione Lombardia nelle sue richieste di parere inerenti l'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti, non sono state confutate da ISPRA con elementi di natura tecnico-scientifica;

Considerato, altresì, che il parere ISPRA, per consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura obbligatorio, ma non vincolante a condizione che l'amministrazione regionale motivi opportunamente il discostamento sulla base di adeguate giustificazioni delle difformi scelte operate, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE (cfr, tra le altre, TAR Lombardia 724/2016, TAR Umbria 229/2015, TAR Liguria 772/2014, TAR Basilicata 194/2014 e TAR Campania 4222/2013);

Ritenuto pertanto, per il 2019, di discostarsi dal parere ISPRA reso con nota del 4 aprile 2019, prot. 23011/2019 e di procedere all'approvazione del presente provvedimento, per le seguenti motivazioni che vengono integralmente riportate a supporto del rispetto delle citate condizioni di cui alla Direttiva 2009/147/CE, con riguardo:

- ALL'ASSENZA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE SODDISFACENTI

Come espresso dalla stessa Commissione europea, un'alternativa alla cattura potrebbe essere rappresentata dall'utilizzo, nella caccia da appostamento, di richiami vivi provenienti da allevamento. Da fonti bibliografiche consultate, l'allevamento in cattività presenta però, per tutte le specie di Turdidi da richiamo [Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Merlo (*Turdus merula*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*) e Cesena (*Turdus pilaris*)], numerose difficoltà che non hanno ancora portato allo sviluppo di una filiera articolata e adeguatamente produttiva. Per le prime due specie, più facilmente allevabili, il problema ha un rilievo quantitativo. Per le seconde prevalgono problematiche biologiche e corologico-climatiche, nonché tecniche e pratiche. Per tutte le specie considerate, l'attività di allevamento non si è ancora sviluppata, stante l'evidente difficoltà di un'adeguata procedura di riproduzione in cattività. Le argomentazioni che seguono esemplificano concretamente i motivi per i quali tale attività di allevamento sia tuttora molto problematica, nonostante i tentativi svolti:

• i Turdidi citati sono uccelli appartenenti a specie selvatiche non addomesticate, ovvero a quell'insieme di specie o di varietà non nate e cresciute sotto il controllo dell'uomo per molte generazioni, e sostanzialmente modificate come gruppo per l'aspetto e il comportamento. Deve quindi essere considerato come ci si trovi in realtà al livello di esperimenti di domesticazione, che ancora non hanno dato luogo a reali differenze (tramite selezione artificiale di determinate caratteristiche «utili») rispetto alle forme selvatiche e il cui allevamento non sottostà a comprovate tecniche e a omologate tecnologie né si basa su dati e metodi definiti e standardizzati. Ne consegue che non esiste un metodo che dia risultati certi, ma un esclusivo approccio empirico, da cui derivano diversi risultati ed esperienze dagli esiti molto variabili e sicuramente non replicabili con certezza di riuscita. Soprattutto per Tordo sassello e Cesena, occorre inoltre rimarcare come si pongano ulteriori difficoltà relative alle particolari esigenze meteo-climatiche necessarie affinché le coppie di tali specie giungano non solo alla deposizione, ma alla successiva schiusa. Non per nulla, a testimonianza delle peculiarità meteo-climatiche e ambientali necessarie per la riproduzione di queste specie, vi è in Italia l'assoluta sporadicità di casi accertati di nidificazione in natura del Tordo sassello, i cui contingenti europei si riproducono in territori posti molto a nord del continente, mentre per la Cesena le condizioni favorevoli in natura, nel nostro paese, si presentano esclusivamente sulle Alpi dai fondovalle ai oltre i 1.800/1.900 metri di altitudine, con maggiore presenza nelle aree centro-orientali della catena montana.

• La Regione Veneto si è attivata con una sperimentazione di allevamento in cattività di Turdidi, per soddisfare la forte richiesta di soggetti da richiamo a scopo venatorio. Obiettivo principale della sperimentazione è stato quello di verificare la fattibilità di un allevamento in voliera in condizioni di benessere animale ed in grado di fornire un numero conspicuo di soggetti da destinarsi come richiami per scopi venatori. Per le diverse problematiche riscontrate sia dal punto di vista sanitario, etologico e tecnico, il progetto si è dimostrato da subito molto ambizioso e con evidenti e

numerose difficoltà di percorso soprattutto per la mancanza di altre esperienze analoghe di confronto nel resto del territorio nazionale. A consuntivo finale, si è concluso che la strada per la sperimentazione è ancora lunga e la tappa successiva sarà quella di individuare e testare adeguati sistemi e metodi di allevamento.

- Oltre alle cospice probabilità d'insuccesso legate all'allevamento di specie non domestiche come i Turdidi, si aggiunga che le due specie Tordo sassello e Cesena sono molto sensibili alla malaria aviare, patologia protozoaria trasmessa dalla puntura delle zanzare, che in periodo estivo può causare vere e proprie morie in soggetti detenuti all'aperto o comunque in strutture non dotate di reti anti-insetto, uniche in grado di proteggere gli animali dal rischio di contagio. Tale patologia non è peraltro presente né descritta negli areali naturali di riproduzione di queste specie, probabilmente per l'assenza di quelle caratteristiche ambientali (alta temperatura e umidità) che alle nostre latitudini permette un diffuso sviluppo del vettore. Anche Usutu e WND virus, patologie endemiche nel contesto regionale, sono in grado di determinare fenomeni di mortalità nei volatili allevati.
- L'allevamento delle quattro specie di Turdidi cacciabili è problematico e complesso perché influenzato da numerosi fattori, abiotici e biotici, che possono condizionare anche pesantemente i successi riproduttivi e quindi la produzione di soggetti a scopo venatorio. Pubblicazioni sull'argomento evidenziano come la corretta impostazione della dieta, soprattutto in termini di macro e microelementi, sia un elemento focale e da sviluppare adeguatamente. Analogamente sono da definire le idonee condizioni di umidità, temperatura e fotoperiodo quali condizioni fondamentali per poter ottenere risultati soddisfacenti. In termini di successo riproduttivo per singola coppia, vanno sperimentate e definite dimensioni delle voliere, controllo dell'umidità nell'aria mediante deumidificatori e ventilatori, nonché uso di prodotti farmaceutici per il controllo dei parassiti dei volatili.
- La «non standardizzazione» dell'allevamento delle specie appartenenti alla famiglia dei Turdidi, di fatto non consente di quantificare le performance riproduttive (numero di uova deposte in una stagione, percentuale di schiusa, percentuale di pulli svezzati e percentuale di sopravvivenza post svezzamento), rendendo quindi difficilmente praticabile l'allevamento amatoriale e professionale. Non deve inoltre essere ignorato l'elemento di oggettiva difficoltà nel riconoscere un soggetto maschio da una femmina (a eccezione della sola specie Merlo), a causa dell'identico piumaggio dei due sessi. Ciò impatta sulla reale utilizzabilità dei soggetti riprodotti in allevamento, poiché negli uccelli canori - cui i Turdidi appartengono - solo i maschi effettuano quel canto che è la chiave d'interesse per la loro funzione di richiami vivi.

In Lombardia, l'attività di allevamento di fauna selvatica autoctona è normata dal r.r. n. 16 del 4 agosto 2003 («Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»). All'art. 22, comma 1, viene espressamente riportato come l'allevamento di fauna selvatica autoctona, limitatamente alle classi mammiferi e uccelli, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale e amatoriale avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria di cui al d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320. Nel citato Regolamento 16, gli allevamenti si distinguono in allevamenti per fini commerciali, consentiti ai soli titolari di impresa agricola (comma 5) e allevamenti senza fini commerciali secondo le seguenti tipologie:

- sono allevamenti per fini commerciali di categoria A, soggetti ad autorizzazione della Provincia (oggi Regione), gli allevamenti esercitati a mezzo di imprese o aziende agricole tecnicamente attrezzate, in cui l'attività risulti essere la sola, ovvero, la principale, ai fini del reddito d'impresa;
- sono allevamenti per fini commerciali di categoria B, soggetti ad autorizzazione della Provincia (oggi Regione), gli allevamenti realizzati a scopo di integrazione dei redditi;
- sono allevamenti di categoria C gli allevamenti amatoriali e ornamentali senza fini commerciali. Tali allevamenti sono soggetti ad autorizzazione della Provincia (oggi Regione), ad eccezione di quelli di Turdidi e di Fringillidi fino a trenta capi.

Dall'ultima ricognizione effettuata a febbraio 2019, in Lombardia risultano noti 108 allevamenti, di cui gli allevamenti di categoria C, ovvero quelli amatoriali e ornamentali senza fini commerciali, sono di gran lunga maggiormente rappresentati, mentre quelli autorizzati a livello imprenditoriale sono presenti in numero molto ridotto. Dall'analisi dei dati disponibili sul numero di richiami vivi prodotti negli allevamenti, emerge che nell'ultima annata riproduttiva (2018) sono stati allevati 3.782 Turdidi, un quantitativo rilevante per gli sforzi profusi dagli allevatori, ma sicuramente molto lontano sia dal fabbisogno di richiami vivi, calcolato in 44.526 richiami sulla base dei dati contenuti nella specifica banca dati regionale, sia dal quantitativo massimo catturabile previsto, pari a 12.700 esemplari, già esso stesso fortemente sottodimensionato in relazione al fabbisogno regionale, come in precedenza illustrato.

Considerate le citate difficoltà di allevamento delle specie di Turdidi, solo gli allevamenti altamente specializzati (di tipo A) potrebbero soddisfare, almeno in parte, la domanda di richiami vivi di tali specie, tenuto comunque conto delle difficoltà sopra esposte.

Inoltre, i richiami vivi di allevamento hanno performances di canto inferiori a quelle dei richiami vivi di cattura. Ciò deriva in particolare dal fatto che tutti gli uccelli apprendono il canto, per imitazione, dai loro consimili. Tale possibilità di apprendimento, di particolare importanza per le specie canore cui appartengono anche i Turdidi, è abituale allo stato di naturale libertà, non altrettanto per esemplari nati e viventi in allevamento, che non dispongono nelle immediate vicinanze di maschi adulti cantori dai quali apprendere le sequenze e le variazioni del canto emesso in periodo riproduttivo. Nell'ottica della migliore economia di utilizzo dei richiami vivi in relazione alle capacità canore e rispetto ai risultati attesi o ipotizzati, è quindi generalmente più adeguato ai fini venatori disporre di un richiamo proveniente dallo stato di naturale libertà piuttosto che di uno proveniente da allevamento in cattività. Ulteriore elemento fondamentale relativo all'utilizzo di richiami vivi per la caccia da appostamento, riguarda il fatto che il loro impiego non possa essere sostituito dall'utilizzo di metodi di richiamo alternativi (a bocca, manuali, ecc.). Tali alternative non sono una soluzione adatta per le forme di caccia praticate in Lombardia a causa delle caratteristiche ambientali in particolare nelle zone alpine e prealpine, ove la migrazione autunnale interessa valli e crinali ampi e il comportamento migratorio è diversificato quanto a quote e ritmi giornalieri e settimanali, oltre che per velocità e sovrapposizione di movimenti migratori di specie diverse. L'utilizzo di richiami vivi nelle condizioni citate permette una continuità del canto ed una emissione ad un volume che i richiami a bocca o manuali, non possono espletare. La caccia da appostamento viene inoltre esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino ad almeno alla maggior parte della mattinata, con un esercizio lungo e costante nella stagione, che può essere supportato solo dall'utilizzo dei richiami vivi.

L'allevamento in cattività e l'utilizzo di metodi di richiamo alternativi (a bocca, manuali, ecc.), ad oggi, non possono, pertanto, essere considerati soluzioni alternative soddisfacenti all'utilizzo di richiami vivi di cattura.

- AL RISPETTO DELLA PICCOLA QUANTITA':

- le specie per cui si ritiene di concedere l'autorizzazione rientrano tra le specie cacciabili ex art. 18, comma 1, lett. a) e b) della l. 157/92;
- la cattura viene autorizzata nello stesso periodo in cui le stesse specie sono oggetto di prelievo venatorio;
- la quantità complessiva di richiami la cui cattura si intende autorizzare, rappresenta circa lo 0,77% del carniere medio annuale dei cacciatori lombardi nel periodo 2002-2015 delle specie di cui trattasi;

- AI MEZZI E METODI DI CATTURA:

La cattura delle suddette specie di uccelli selvatici a fini di richiamo avviene mediante l'utilizzo di reti. La cattura di uccelli mediante reti è vietata, quale attività ordinaria, ai sensi dell'art. 8 della Direttiva Uccelli. Può essere possibile derogare a tale divieto ricorrendo alla deroga prevista dall'art. 9 della Direttiva Uccelli, nel pieno rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dallo stesso articolo. L'art. 9 della Direttiva, fatta salva la necessità di dimostrare l'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti al ricorso alla deroga, prevede tre ragioni che potrebbero giustificare il ricorso alla stessa, ovvero quelle riportate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dello stesso art. 9. La cattura di uccelli selvatici da cedere ai cacciatori ai fini del loro utilizzo come richiami vivi nella caccia da appostamento, escludendo necessariamente le lett. a) e b), ricade nella lett. c), ovvero per «consentire, in con-

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 02 agosto 2019

dizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità». La nota del Direttore Generale della Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 5 agosto 2016, prot. 0017005, e la successiva informativa del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Gian Luca Galletti, inviata ai Presidenti delle Regioni, al Presidente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome e al Dipartimento per le Politiche Europee, hanno chiarito che il divieto prescritto dall'art. 4, comma 3 della l. 157/92, di utilizzo di mezzi, impianti o metodi di cattura vietati ai sensi dell'allegato IV della Direttiva 2009/147/CE, riguarda il regime di prelievo «ordinario», senza tuttavia precludere la possibilità da parte delle Regioni di ricorrere al regime delle deroghe in base a quanto previsto dall'art. 19bis della stessa l. 157/92, ai sensi dell'art. 9 della Direttiva medesima, purché sia garantita, tra le altre, la condizione pregiudiziale che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti. Sembra che pertanto che lo stesso Ministero abbia ritenuto che la cattura di uccelli con reti, qualora non appartenente a un regime di prelievo ordinario per il quale l'utilizzo di reti risulterebbe vietato, possa essere autorizzata ricorrendo alla deroga a condizione che le reti presentino caratteristiche di selettività, sia in intrinseche come di seguito esposte, che cosiddette «a posteriori», cioè dovute all'intervento degli operatori abilitati e autorizzati, nonché ad altre prescrizioni di seguito definite. A garanzia di ulteriore selettività, le catture sono esercitate avvalendosi dell'ausilio di richiami vivi appartenenti alle specie che si intendono catturare, ovvero Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Merlo (*Turdus merula*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*), Ceseña (*Turdus pilaris*), poiché l'utilizzo di tali richiami permetterà di attrarre e catturare selettivamente le specie oggetto di deroga.

L'attività di cattura si svolgerà secondo quanto previsto dall'Allegato D «Disposizioni e modalità per il prelievo e la cattura dei richiami vivi» alla l.r. 26/93 e comunque secondo le seguenti prescrizioni di base:

- ogni impianto sarà autorizzato da Regione Lombardia
- Regione Lombardia provvederà a stipulare convenzioni con i gestori degli impianti di cattura, dettagliandone gli obblighi, i casi di revoca dell'autorizzazione e il numero massimo complessivo di esemplari catturabili per singola specie
- le catture saranno svolte in impianti fissi a reti verticali con maglia non inferiore a 32 mm della tipologia roccolo e/o bresciana, onde favorire quanto più possibile la selezione delle specie da catturare
- tutti gli impianti di cattura, in fase di attività, non potranno essere lasciati incustoditi
- il controllo alle reti dovrà essere compiuto almeno entro ogni ora e più frequentemente in caso di condizioni atmosferiche avverse
- le reti dovranno essere controllate a vista dal personale impiegato
- ogni esemplare catturabile dovrà essere immediatamente inanellato in modo inamovibile; la liberazione delle specie non catturabili dovrà avvenire alle reti per realizzare la selettività della cattura anche a posteriori
- gli uccelli catturati verranno estratti dalle reti da personale specializzato abilitato da ISPRA

Regione Lombardia si avvarrà per la gestione di ciascun impianto di cattura, di un gestore qualificato e valutato idoneo da ISPRA che, sotto sua stretta responsabilità, potrà avvalersi di collaboratori, anche con funzioni ausiliarie.

- ALLE CONDIZIONI DI RISCHIO, IN CONSIDERAZIONE ANCHE DEI CONTROLLI E DELLE PARTICOLARI FORME DI VIGILANZA PREVISTE

Un rischio potenziale è rappresentato dalla cattura di esemplari appartenenti a specie non oggetto di deroga. Tale evento accidentale è limitato grazie alla tipologia di reti e all'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti alle stesse specie che si intendono catturare. Tali esemplari, non oggetto di cattura in deroga, verranno subito liberati alle reti.

Il fattore di rischio costituito dall'eventuale superamento dei quantitativi di richiami, complessivi e per singola specie, catturabili in ciascuna provincia e pertanto a livello regionale, è superato attraverso il sistema di monitoraggio costante e standardizzato fra Uffici Territoriali Regionali di cui al successivo punto 4.4.

Inoltre il numero di uccelli catturati in Regione Lombardia è comunque risultato quasi sempre inferiore rispetto all'autorizzato (es.: nel 2014 sono stati catturati 11.895 uccelli a fronte dei 19.000 autorizzati), a causa delle fluttuazioni nell'andamento

migratorio delle specie interessate, che non possono essere ovviamente conosciute né ipotizzate al momento della definizione dei quantitativi catturabili, dipendendo strettamente dagli esiti riproduttivi nei quartieri di nidificazione e dall'andamento meteorologico e climatico dei mesi in cui si svolge la migrazione autunnale;

Valutato per quanto attiene alle circostanze di tempo del prelievo, che la migrazione autunnale delle specie di cui si intende autorizzare la cattura a fini di richiamo avviene, secondo le specie, nel periodo compreso fra la terza decade di settembre e dicembre e, pertanto, di autorizzare la cattura dal sorgere del sole alle ore 16.00 di tutti i giorni della settimana, nel periodo dal 1 ottobre al 15 dicembre 2019;

Valutato opportuno, per quanto riguarda:

• il luogo in cui attuare l'attività di cattura, autorizzare la medesima esclusivamente negli impianti di seguito elencati, individuati a seguito di ricognizione effettuata dagli Uffici Territoriali Regionali, con esiti agli atti della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, relativamente all'effettiva e immediata operatività degli impianti medesimi per la stagione venatoria 2019/20, in particolare rispetto al loro stato manutentivo, alla disponibilità dei proprietari, degli operatori abilitati INFS/ISPRA e delle necessarie dotazioni strumentali, come di seguito specificato:

Provincia	Nome impianto	Comune
BERGAMO	AL CANTO	SEDRINA
	BAGU'	ONETA
	BERTO'	COLZATE
	BOSDOCCO	ALMENNO S.B.
	CAVAGNOCOL	CASAZZA
	CLI	ZOGNO
	CLUSORINA	SCHILIPARIO
	CORNA	ZOGNO
	COSTA COLARINO	SERINA
	DEI MONTANEI	GANDINO
	MAGRET	AVIATICO
	MONTE CROCE	LEFFE
	MONTE FARNO	GANDINO
	ROCOL DI PRISE	ZOGNO
	SELVA D'AGNONE	VALGOGLIO
	TAVERNELLE IN CASTAGNETA	BERGAMO
BRESCIA	FRANCIACORTA 1	MONTICELLI BRUSATI
	FRANCIACORTA 6	COLOGNE
	FRANCIACORTA 11	CELLATICA
	VALTENESI 7	SERLE
	VALLE SABBIA 10	TREVISO BRESCIANO
	VALLE TROMPIA 1	BOVEGNO
	VALLE TROMPIA 2	PEZZAZE
LECCO	S. ROCCO	MERATE

• il numero di richiami catturabili, non prevedere un limite giornaliero, bensì complessivo per l'intero periodo consentito e per ogni provincia interessata dall'attivazione degli impianti, suddiviso per specie, come di seguito specificato:

Provincia	Specie	Numero massimo di richiami catturabili
BS	CESENA	2.519
	MERLO	2.452
	TORDO BOTTACCIO	1.234
	TORDO SASSELLO	2.325
TOTALE		8.530
BG	CESENA	1.019
	MERLO	977
	TORDO BOTTACCIO	457
	TORDO SASSELLO	930
TOTALE		3.383
LC	CESENA	244
	MERLO	191
	TORDO BOTTACCIO	145
	TORDO SASSELLO	207
TOTALE		787
	TOTALE COMPLESSIVO	12.700

Valutato altresì di stabilire che, qualora per sopraggiunti impegni o difficoltà, vi siano impianti di cattura, per quanto autorizzati, non in grado di esercitare l'attività, i quantitativi di richiami vivi catturabili loro assegnati vengano redistribuiti con provvedimento del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

Dato atto che i soggetti preposti alla vigilanza sono quelli indicati negli artt. 27 e 28 della l. 157/92 e negli artt. 48 e 49 della l.r. 26/93;

Ritenuto opportuno, per quanto attiene i controlli e le particolari forme di vigilanza, prevedere che:

- I soggetti preposti alla vigilanza effettuino i seguenti controlli:
 - verifica della corretta turnazione dei controlli alle reti;
 - verifica sulla presenza del personale autorizzato nell'ambito dell'impianto;
 - controllo dello stato delle reti (metratura autorizzata, maglia, tensionamento, pulizia);
 - controllo dei locali dell'impianto di cattura onde verificare la corretta stabulazione e la corrispondenza numerica dei richiami e l'assenza di mezzi di cattura o prelievo (richiami elettroacustici, armi) non autorizzati;
 - controllo della procedura di inanellamento onde verificare il corretto utilizzo degli anelli metallici identificativi;
 - controllo delle procedure di registrazione dei richiami catturati;
 - controllo del numero di richiami catturati, di quelli conferiti ai centri di distribuzione e di quelli trattenuti nell'impianto rispetto al totale di quelli catturabili;
- Con la seguente frequenza minima, che l'UTR può rendere più efficace attraverso la determinazione di ulteriori controlli, secondo le specificità dell'impianto:
 - impianti con metri quadrati di reti complessivi inferiori o uguali a 1000: almeno un controllo ogni 15 giorni per ogni impianto;
 - impianti con metri quadrati di reti complessivi compresi tra 1001 e 2000: almeno un controllo ogni decade per ogni impianto;
 - impianti con metri quadrati di reti complessivi superiori a 2000: almeno un controllo ogni settimana per ogni impianto;

Atteso che, al fine di garantire i controlli minimi e le particolari forme di vigilanza, sull'attività di cattura, i soggetti aventi qualifica di polizia giudiziaria di cui all'art. 27 della l. 157/92 e all'art. 48 della l.r. 26/93 dovranno assicurare i controlli presso gli impianti di cattura nel periodo di attività, sulla scorta delle indicazioni di cui al punto precedente;

Dato atto che, in conformità all'art. 4, comma 3, della l. 157/92, gli impianti di cattura saranno gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRa;

Ritenuto di demandare ai competenti Dirigenti degli Uffici Territoriali Regionali, l'attivazione operativa, ai sensi della presente deliberazione, della cattura di esemplari appartenenti alle specie Cesena (*Turdus pilaris*), Merlo (*Turdus merula*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e Tordo sassello (*Turdus iliacus*), ripartendo il numero dei richiami catturabili, suddiviso per specie, tra gli impianti autorizzati, sulla base dell'andamento pregresso delle catture, desumibile dai dati in possesso degli uffici;

Ritenuto altresì di prevedere, relativamente al Tordo sassello (*Turdus iliacus*), al fine di valutare l'eventuale adozione di misure di tutela della specie, l'avvio di un monitoraggio congiunto fra l'andamento dei prelievi di esemplari catturati come richiami vivi negli impianti di cui al presente provvedimento e l'andamento dei prelievi conseguiti in attività venatoria, nella forma di caccia da appostamento, secondo modalità definite con provvedimento del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

Ritenuto inoltre di destinare una quota di richiami vivi, pari al 20 % del totale delle catture che si intende autorizzare per l'anno 2019, agli allevamenti professionali di Turdidi, di categoria A e B, che ne facciano richiesta, al fine di potenziare la produzione di soggetti in cattività, nell'ottica di una riduzione progressiva della cattura di esemplari selvatici in natura, e di demandare a successivo provvedimento del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, sentiti gli UTR, la definizione delle modalità e dei criteri per la destinazione di tale quota;

Valutato di prevedere il rimborso delle spese sostenute dai gestori, ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 26/93, per l'attività degli impianti di cattura dei richiami vivi, svolta nel periodo 1 ottobre - 15 dicembre 2019, con un contributo complessivo non superiore ad € 50.000,00;

Dato atto che tale contributo complessivo, verrà liquidato a seguito di trasmissione di una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute e suddivise per tipologie, da presentarsi alla competente struttura degli UTR entro il 31 dicembre 2019;

Valutato di stabilire che la spesa graverà sui capitoli di seguito indicati e sarà ripartita secondo la tipologia del beneficiario in coerenza con il Piano dei conti, così come previsto dal d.lgs. 118/2011;

Dato atto che il contributo complessivo di € 50.000,00 previsto per il 2019, troverà copertura finanziaria sui seguenti capitoli del bilancio 2019:

- capitolo 16.01.103.13396 «acquisto di beni di consumo in materia di attività venatoria e tutela della fauna selvatica»;
- capitolo 16.01.103.11646 «funzionamento di comitati collegi, consulte e commissioni, comprensivi di eventuali compensi o gettoni di presenza indennità e rimborsi spesa previsti ai sensi della l.r. 26/1993»;
- capitolo 16.01.104.4745 «contributi regionali a favore delle amministrazioni locali per le attività in materia di caccia»;

Considerato che il succitato contributo, verrà ripartito e liquidato, con provvedimento del competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, sulla base delle richieste pervenute fino alla concorrenza massima di € 50.000,00;

Ritenuto di prevedere che il contributo venga erogato a seguito della presentazione di idonea rendicontazione finanziaria;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

recepite le premesse:

1. di autorizzare, in attuazione della deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett. c), della Direttiva 2009/147/CE e di quanto previsto dagli artt. 4 e 19 bis della l.157/92, la cattura di uccelli selvatici per la cessione a fini di richiami vivi da utilizzarsi nella caccia da appostamento;

2. di demandare ai competenti Dirigenti degli Uffici Territoriali Regionali, l'attivazione operativa, ai sensi della presente deliberazione, della cattura di uccelli selvatici per la cessione a fini di richiamo da utilizzarsi nella caccia da appostamento, secondo le seguenti modalità e condizioni:

2.1 specie oggetto di cattura in deroga:

- Cesena (*Turdus pilaris*), Merlo (*Turdus merula*), Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*) e Tordo sassello (*Turdus iliacus*);

2.2 mezzi, impianti e metodi di cattura:

- la cattura è effettuata avvalendosi dell'ausilio di richiami vivi appartenenti alle specie che si intendono catturare, in impianti fissi a reti verticali con maglia non inferiore a 32 mm.;

2.3 condizioni di rischio:

- il rischio potenziale di pregiudicare lo stato di conservazione delle specie non oggetto di deroga non sussiste in quanto la cattura di esemplari appartenenti a specie non target, subito liberati, è molto limitata. Il rischio di catturare esemplari appartenenti a specie oggetto di deroga in numero superiore a quello autorizzato non sussiste, stante il sistema di verifica e controllo di cui ai successivi punti 4.3 e 4.4;

2.4 circostanze di tempo:

- la cattura è autorizzata dal sorgere del sole alle ore 16.00 di tutti i giorni della settimana, nel periodo dal 1 ottobre al 15 dicembre 2019;

2.5 circostanze di luogo:

- la cattura è autorizzata esclusivamente presso gli impianti di cui all'allegato 1, tabella B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.6 numero di capi prelevabili:

- il numero massimo, suddiviso per specie, di uccelli catturabili in ogni provincia è quello riportato nell'allegato 1, tabella A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Serie Ordinaria n. 31 - Venerdì 02 agosto 2019

2.7 controlli, particolari forme di vigilanza e organi incaricati della stessa:

- i soggetti preposti alla vigilanza sono quelli aventi qualifica di polizia giudiziaria indicati nell'art. 27 della l. 157/92 e nell'art. 48 della l.r. 26/93 e dovranno effettuare i seguenti controlli:
 - verifica della corretta turnazione dei controlli alle reti;
 - verifica sulla presenza del personale autorizzato nell'ambito dell'impianto;
 - controllo dello stato delle reti (metratura autorizzata, maglia, tensionamento, pulizia);
 - controllo dei locali dell'impianto di cattura onde verificare la corretta stabulazione e la corrispondenza numerica dei richiami e l'assenza di mezzi di cattura o prelievo (richiami elettroacustici, armi) non autorizzati;
 - controllo della procedura di inanellamento onde verificare il corretto utilizzo degli anelli metallici identificativi;
 - controllo delle procedure di registrazione dei richiami catturati;
 - controllo del numero di richiami catturati, di quelli conferiti ai centri di distribuzione e di quelli trattenuti nell'impianto rispetto al totale di quelli catturabili;
- i controlli, dovranno essere effettuati con la seguente frequenza minima, che l'UTR può rendere più efficace attraverso la determinazione di ulteriori controlli, secondo le specificità dell'impianto:
- Impianti con metri quadrati di reti complessivi inferiori o uguali a 1000: almeno un controllo ogni 15 giorni per ogni impianto;
- Impianti con metri quadrati di reti complessivi compresi tra 1001 e 2000: almeno un controllo ogni decade per ogni impianto;
- Impianti con metri quadrati di reti complessivi superiori a 2000: almeno un controllo ogni settimana per ogni impianto;

2.8 soggetti abilitati al prelievo:

- la cattura può essere effettuata esclusivamente dal soggetto gestore qualificato e valutato idoneo da ISPRA;

3. di stabilire che, qualora per sopraggiunti impedimenti o difficoltà, vi siano impianti di cattura, per quanto autorizzati, non in grado di esercitare l'attività, i quantitativi di richiami vivi catturabili loro assegnati vengano redistribuiti con provvedimento del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

4. di stabilire altresì che:

4.1 i competenti Dirigenti degli Uffici Territoriali Regionali ripartiscono, per ogni impianto di cattura autorizzato, il numero massimo di uccelli catturabili, suddiviso per specie, sulla base dell'andamento pregresso delle catture, desumibile dai dati in possesso degli uffici;

4.2 i soggetti aventi qualifica di polizia giudiziaria, di cui all'art. 27 della l. 157/92 e all'art. 48 della l.r. 26/93, al fine di garantire i controlli minimi e le particolari forme di vigilanza sul prelievo in deroga, assicurino i controlli presso gli impianti di cattura nel periodo di attività, sulla base delle indicazioni di cui al punto 2.7;

4.3 i gestori dei singoli impianti, sulla base dei registri degli uccelli catturati di cui all'allegato D alla l.r. 26/93, trasmettano alle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali Regionali, con cadenza giornaliera, i dati di cattura, parziali e totali, suddivisi per specie;

4.4 le Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali Regionali:

- compilino, con cadenza settimanale, un sistema di monitoraggio condiviso e consultabile in tempo reale, che permetta di accettare con sufficiente anticipo il rischio di superamento della soglia catturabile per il 2019 e, pertanto, di sospendere tempestivamente l'attività di cattura con apposito provvedimento;
- provvedano a inserire nella banca dati regionale, entro il mese di febbraio 2020, i dati relativi ai richiami vivi catturati e ceduti agli aventi diritto nel 2019;

5. di prevedere, relativamente al Tordo sassello (*Turdus iliacus*), al fine di valutare l'eventuale adozione di misure di tutela della specie, l'avvio di un monitoraggio congiunto tra l'andamento dei prelievi di esemplari catturati come richiami vivi negli

impianti di cui al presente provvedimento e l'andamento dei prelievi conseguiti in attività venatoria, nella forma di caccia da appostamento, secondo modalità definite con provvedimento del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;

6. di destinare una quota di richiami vivi, pari al 20 % del totale delle catture che si intende autorizzare per l'anno 2019, agli allevamenti professionali di Turdidi, di categoria A e B, che ne facciano richiesta, al fine di potenziare la produzione di soggetti in cattività, nell'ottica di una riduzione progressiva della cattura di esemplari selvatici in natura, e di demandare a successivo provvedimento del competente Dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, sentiti gli UTR, la definizione delle modalità e dei criteri per la destinazione di tale quota;

7. di prevedere il rimborso delle spese sostenute dai gestori, ai sensi dell'art. 52 comma 1 lett. c) della l.r. 26/93, per l'attività degli impianti di cattura dei richiami vivi, svolta nel periodo 1 ottobre – 15 dicembre 2019, con un contributo complessivo non superiore a € 50.000,00;

8. di stabilire che tale contributo complessivo, verrà liquidato a seguito di trasmissione di una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute e suddivise per tipologie, da presentarsi alla competente struttura degli UTR entro il 31 dicembre 2019;

9. di stabilire che la spesa graverà sui capitoli di seguito indicati e sarà ripartita secondo la tipologia del beneficiario in coerenza con il Piano dei conti, così come previsto dal d.lgs. 118/2011;

10. di stabilire che la spesa complessiva di € 50.000,00 prevista per l'esercizio finanziario 2019, troverà copertura finanziaria sui seguenti capitoli di bilancio:

- capitolo 16.01.103.13396 «acquisto di beni di consumo in materia di attività venatoria e tutela della fauna selvatica»;
- capitolo 16.01.103.11646 «funzionamento di comitati collegi, consulte e commissioni, comprensivi di eventuali compensi o gettoni di presenza indennità e rimborso spesa previsti ai sensi della l.r. 26/1993»;
- capitolo 16.01.104.4745 «contributi regionali a favore delle amministrazioni locali per le attività in materia di caccia»;

11. di rinviare a ulteriori provvedimenti del competente dirigente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la ripartizione e la liquidazione del contributo, sulla base delle richieste pervenute e fino alla concorrenza massima di € 50.000,00;

12. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

13. di trasmettere la presente deliberazione, comunicandone la data di pubblicazione, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO 1**TABELLA A****NUMERO MASSIMO DI RICHIAMI CATTURABILI SUDDIVISO PER PROVINCIA E PER SPECIE**

Provincia	Specie	Numero massimo di richiami catturabili
BS	CESENA	2.519
	MERLO	2.452
	TORDO BOTTACCIO	1.234
	TORDO SASSELLO	2.325
	TOTALE	8.530
BG	CESENA	1.019
	MERLO	977
	TORDO BOTTACCIO	457
	TORDO SASSELLO	930
	TOTALE	3.383
LC	CESENA	244
	MERLO	191
	TORDO BOTTACCIO	145
	TORDO SASSELLO	207
	TOTALE	787
	TOTALE COMPLESSIVO	12.700

TABELLA B**IMPIANTI IN CUI E' AUTORIZZATA L'ATTIVITA' DI CATTURA**

Provincia	Nome impianto	Comune
BERGAMO	AL CANTO	SEDRINA
	BAGU'	ONETA
	BERTO'	COLZATE
	BOSDOCCO	ALMENNO S.B.
	CAVAGNOCOL	CASAZZA
	CLI	ZOGNO
	CLUSORINA	SCHILPARIO
	CORNA	ZOGNO
	COSTA COLARINO	SERINA

	DEI MONTANEI	GANDINO
	MAGRET	AVIATICO
	MONTE CROCE	LEFFE
	MONTE FARNO	GANDINO
	ROCOL DI PRISE	ZOGNO
	SELVA D'AGNONE	VALGOGLIO
	TAVERNELLE CASTAGNETA	IN BERGAMO
BRESCIA	FRANCIACORTA 1	MONTICELLI BRUSATI
	FRANCIACORTA 6	COLOGNE
	FRANCIACORTA 11	CELLATICA
	VALTENESI 7	SERLE
	VALLE SABBIA 10	TREVISO BRESCIANO
	VALLE TROMPIA 1	BOVEGNO
	VALLE TROMPIA 2	PEZZAZE
LECCO	S. ROCCO	MERATE